

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLI, BIAGIONI e FILETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1988

Istituzione dell'Università degli studi di Grosseto

ONOREVOLI SENATORI. - È noto come Grosseto sia il capoluogo di una vasta regione agricola: la Maremma, continuazione dell'omologo territorio nord-occidentale del Lazio appartenente alla provincia di Viterbo.

La provincia di Grosseto ha una superficie di 4.496 chilometri quadrati ed è la provincia più vasta della Toscana.

Appena un secolo fa, quando il resto della Toscana entrava già nell'era industriale e le sue campagne da tempo immemorabile avevano conosciuto forze di insediamento fisso e di colonizzazione, «le Maremme» erano ancora «un deserto umano». Nei grandi latifondi si praticava un'agricoltura estensiva e si davano le terre a pascolo. Gli abitanti fissi erano pochi, ventidue per chilometro quadrato nel 1860, ed erano praticamente tutti arroccati

nei paesi «storici» dove la malaria colpiva meno.

Questa condizione della campagna era tipica della fascia litoranea, mentre la fascia collinare aveva già cominciato a conoscere la colonizzazione a mezzadria, sia pure con poderi molto estesi che riproducevano, in formato più ridotto, la forma dell'agricoltura estensiva (seminativo nudo e allevamento). Diverso era il caso delle fasce montane molto più abitate e con la proprietà delle terre talmente frazionata che «il fazzoletto di terra» non era sufficiente a nutrire la famiglia proprietaria e coltivatrice, che aveva quindi problemi di sopravvivenza.

La strada per il superamento di queste difficili condizioni ambientali e per la conseguente rinascita della Maremma doveva passa-

re attraverso l'insediamento fisso nelle campagne che presupponeva, tra l'altro, le bonifiche e la scomparsa della malaria.

L'inizio vero e proprio della colonizzazione in Maremma ebbe luogo con l'intervento del generale Vincenzo Ricasoli, tra il 1863 ed il 1879, ed ebbe un impulso decisivo nel primo ventennio del nuovo secolo.

Grosse realizzazioni furono quelle effettuate dall'Opera nazionale combattenti.

Così nel 1930 risultavano esistenti, in provincia di Grosseto, 5.347 aziende agricole condotte a mezzadria, di cui: 1.461 con superficie fino a cinque ettari, 1.109 da cinque a venti ettari, 2.515 da venti a cento ettari e 192 oltre cento ettari. La superficie complessiva era di 162.662 ettari.

A questo punto il processo di colonizzazione a mezzadria poteva dirsi concluso ed era comunque generalizzato; la produzione agricola era in continuo aumento; le condizioni ambientali e di vita dei contadini decisamente migliorate; la malaria era quasi scomparsa.

La produzione agricola si era ultimamente sviluppata, sia pure sotto forme diverse da quella tradizionale, dopo la quasi totale scomparsa della mezzadria. Accanto alle coltivazioni si è andato incrementando l'allevamento del bestiame (bovini, ovini e suini). In Maremma, inoltre, è stato sempre particolarmente curato l'allevamento dei cavalli.

Di pari passo con l'evoluzione dell'agricoltura e degli allevamenti si è avvertita, sempre più acutamente, la mancanza di personale specializzato anche in relazione alla successiva valorizzazione, sul piano industriale, dei prodotti.

È di conseguenza divenuta una prioritaria necessità quella di munirsi di studi universitari diretti appunto alla formazione di giovani atti a

guidare una economia consona alle esigenze del territorio in esame.

Negli ultimi anni, infatti, l'agricoltura maremmana, che pure si è sforzata di adeguarsi ai livelli dei paesi più progrediti, incontra notevoli difficoltà sia nella produzione che nella commercializzazione ed industrializzazione dei propri prodotti.

Per quanto riguarda il primo aspetto basti pensare che la fascia collinare sembra non prestarsi alla diversificazione della coltura sia per la natura dei terreni che per la scarsità di riserve idriche.

Per quanto attiene al secondo aspetto le difficoltà dipendono essenzialmente dalla mancanza *in loco* di industrie di trasformazione, ma anche dalla scarsa remuneratività per gli alti costi di produzione e le basse rese unitarie di certi prodotti.

Indubbiamente per certi prodotti, come la carne ed il latte, la Maremma non sembra possa competere con le aziende del nord Italia e degli Stati più forti della CEE, mentre per altri, come il grano duro, i pomodori, il vino e l'ulivo, deve subire la concorrenza dei paesi mediterranei.

Per l'agricoltura maremmana, di conseguenza, con il buon livello di meccanizzazione raggiunto, ma con il problema delle fonti di irrigazione pressochè irrisolto, è necessario studiare a fondo gli interventi e gli indirizzi verso cui orientare le proprie colture, dopo la caduta dei prodotti sui quali aveva fatto finora affidamento (bestiame, ortofrutticoli, vino, eccetera).

Lo sviluppo dell'agricoltura maremmana è quindi legato ai processi scientifici e tecnologici diretti ad accrescere la produttività contenendo i costi unitari.

Tutto ciò comporta un alto livello di imprenditorialità. Sono questi i motivi che ci hanno consigliato a presentare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno accademico 1988-1989 è istituita l'Università statale di Grosseto.

2. Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

Art. 2.

1. L'Università degli studi di Grosseto può disporre, ai fini della ricerca scientifica e prioritariamente per progetti finalizzati che riguardino lo sviluppo economico della provincia di Grosseto, della regione Toscana e di aree di interesse interregionale, di laboratori e centri di ricerca situati anche in località diverse.

2. Le Università della Toscana possono partecipare, secondo le modalità di cui all'articolo 5, alla costituzione di appositi laboratori o centri di qualificazione e riqualificazione professionale, di ricerca applicata ed assistenza tecnica quando ciò sia richiesto da specifiche e prioritarie necessità dello sviluppo regionale ed interregionale.

Art. 3.

1. L'Università degli studi di Grosseto comprende le seguenti facoltà, da organizzare nell'ambito dei dipartimenti, e, in sede di prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- a) agraria, con i corsi di laurea in scienze agrarie, scienze delle preparazioni alimentari, scienze per la produzione animale;
- b) ingegneria: agraria e forestale;
- c) veterinaria;
- d) scuola di specializzazione *post diploma* e *post laurea*.

Art. 4.

1. L'Università degli studi di Grosseto si organizza in facoltà e dipartimenti secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 3.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle facoltà, dei dipartimenti e il relativo funzionamento.

3. Nello stesso decreto è disciplinato, inoltre, lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonché le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche che sono previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo. Al dipartimento può essere concessa l'autonomia amministrativa sulla gestione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'Università.

Art. 5.

1. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore e in attesa della costituzione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8, sono emanate dal comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 6, sentito il parere del Consiglio regionale universitario, nelle forme e modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, le proposte di statuto dell'Università degli studi di Grosseto. Tali proposte devono essere trasmesse al Consiglio universitario nazionale entro sei mesi.

Art. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'istituzione dell'Ateneo di Grosseto, un comitato tecnico-amministrativo, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni.

2. Il comitato tecnico-amministrativo esercita, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo.

3. Il predetto comitato in particolare:

a) formula, entro i sessanta giorni successivi al decreto di nomina, le proposte per le scelte e l'acquisizione delle aree occorrenti in relazione alle disponibilità edilizie eventualmente assicurate all'Università predetta anche da parte degli enti locali e di privati riuniti anche in consorzio mediante le convenzioni di cui all'articolo 9;

b) formula, entro sessanta giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto, il piano di attuazione dell'Università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;

c) formula, entro i successivi trenta giorni, proposte per l'affidamento dell'incarico di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattico-tecnico-scientifiche e residenziali della nuova università. In particolare devono essere tenute presenti le esigenze di funzionamento dei dipartimenti e dei laboratori di ricerca e di specializzazione scientifica e tecnologica.

4. Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e l'approntamento di opere edilizie e delle relative attrezzature dell'Università di Grosseto ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme di legge ai consigli di amministrazione dell'Università.

5. Con decreto del Ministro della pubblica

istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede all'eventuale collocazione, fuori luogo, con relativa indennità speciale, e in numero superiore a due, dei componenti il comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

Art. 7.

1. Le attribuzioni demandate al consiglio di facoltà dalle vigenti disposizioni e di regolamento vengono esercitate da un comitato ordinatore.

2. Il comitato ordinatore è composto da tre professori ordinari eletti dai professori ordinari di tutte le facoltà dello stesso tipo.

3. I professori ordinari o straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, vengono a fare parte della predetta facoltà, sono aggregati al comitato anzidetto.

4. Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risultino assegnati tre professori ordinari o straordinari.

5. In ogni caso detto comitato non può rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori ordinari o straordinari, si provvede all'elezione di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Art. 8.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Università statale di Grosseto è costituito, secondo le norme legislative vigenti in materia, non appena entrerà in funzione almeno una facoltà.

2. Del consiglio di amministrazione fanno parte due rappresentanti della Regione.

Art. 9.

1. Il comitato tecnico-amministrativo provvede, entro sei mesi, a redigere un piano per la localizzazione degli insediamenti universitari e definisce, nel quadro di una convenzione con il comune di Grosseto, o con eventuali altri comuni interessati, l'acquisto di terreni e l'avvio dell'opera di costruzione.

2. L'Università degli studi di Grosseto può stipulare convenzioni con enti locali o privati, riuniti anche in consorzio, da approvare con decreti del Presidente della Repubblica, su proposte del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione di uso dell'Università di immobili e attrezzature.

3. Ogni convenzione di cui al comma 2 ha la durata di venti anni e può essere rinnovata di volta in volta.

Art. 10.

1. I posti relativi al personale insegnante sono stabiliti sulla base delle norme contenute nella legge 21 febbraio 1980, n. 28.

2. Tali posti sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso da bandirsi entro il termine di un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimento a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Art. 11.

1. Per il funzionamento dell'Università di Grosseto è istituito il centro di calcolo.

Art. 12.

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, comprese le spese per la costruzione degli edifici e l'acquisto delle aree nonché per il funzionamento delle facoltà, è devoluta una somma da iscriversi annualmente in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Art. 13.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.